



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Seduta n. 1

Deliberazione n. 4 del 27/02/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2018.
CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno **2018**, addì **ventisette**, del mese di **Febbraio** alle ore **21:00**, presso la "**Casa della Legalità**", nella Sala Consiliare temporanea, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocato il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
BORGHI ALBERTO	Sindaco	X	
MALAVASI ILARIA			X
MESCHIARI TANIA		X	
LUGLI MARIO			X
CAMPANA MASSIMO			X
ROSA SABINA		X	
MANDRIOLI MARCELLO	Vice Sindaco	X	
LEO VITTORIO		X	
RIGHI BRUNETTO			X
CIPRIANI TIZIANA		X	
PIRO FRANCESCO		X	
GROSOLI WILLIAM		X	
BEVINI ROBERTO		X	

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 4

Partecipa Non partecipa L'assessore esterno Sacchetti Enzo

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Lugli Mario, Campana Massimo e Righi Brunetto

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Rivi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Alberto BORGHI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: LEO VITTORIO, PIRO FRANCESCO, BEVINI ROBERTO

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che tutti gli interventi effettuati in aula sono riportati nella registrazione audio conservata agli atti.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro:
 - a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 07/04/2014, il quale dispone che:

- il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
- con la delibera di cui all'art.6, comma 2, del Regolamento Comunale TASI, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta»;

Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l' I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».

Richiamata la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) art. 14 comma a) che esenta dalla TASI le abitazioni principali e le relative pertinenze, un'unità immobiliare per categoria catastale C6, C2 o C7;

Preso atto che dal 1 gennaio 2014 l'IMU non si applica più agli immobili appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, C2, C6, C7 che risultino essere abitazioni principali e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento;

Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
- b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Appurato che la legge di bilancio 2018 all'articolo 1 comma 37 lett. a) prevede la modifica dell'articolo 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dove verranno apportate le seguenti modifiche:

- comma 26 le parole “per l'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2017 e 2018”;
- comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2018 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016”;

Considerato che con la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 15/04/2016, esecutiva, venivano così determinate le aliquote TASI per l'anno 2016:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,25% (0,25 per cento);

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
- altri immobili: aliquota pari a zero;

Richiamato il comma 37 dell'art. 1 della Legge 27/12/2017 n. 205 (*Legge di Bilancio 2018*), proroga per tutto il 2018 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

Preso atto che nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni precedenti;

Ritenuto quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2018, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

Richiamati

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*"
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione; A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017016, pubblicato su G.U. Serie Generale n. 285 del 06/12/2017, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, Bellini Dr. Carlo, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;

Con la seguente votazione resa in forma palese

- presenti n. 9;

- voti favorevoli n. 5 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);
- voti contrari n. 0;
- astenuti n. 4 (Cipriani Tiziana, Piro Francesco e Grosoli William del gruppo “Movimento5stelle.it”, Bevini Roberto del gruppo “Centro destra Bomporto”)

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di determinare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016:
 - a) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a Ø (zero);
 - b) altri immobili: aliquota pari a Ø (zero);
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2018;
3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TA.S.I. si rimanda al Regolamento disciplinante la I.U.C. ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TA.S.I.;
5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TA.S.I. 2018, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it, per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi del D.Lgs. 360/1998;

A seguito di separata votazione che dà quale esito finale

- presenti n. 9;
- voti favorevoli n. 5 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);
- voti contrari n. 0;
- astenuti n. 4 (Cipriani Tiziana, Piro Francesco e Grosoli William del gruppo “Movimento5stelle.it”, Bevini Roberto del gruppo “Centro destra Bomporto”),

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Alberto Borghi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi
sottoscritto digitalmente
